



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

Bologna, 21 maggio 2020

Prot. n. 62233/2020/Area I bis

Al Signor Presidente della Regione
Emilia Romagna

Signori Sindaci della Provincia
di Bologna

Signor Presidente della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/005144/12982.D(1) del 13 maggio 2020, recante: <<D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con le modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 – Indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedurali e dei provvedimenti amministrativi>>.

Premessa

Con la circolare in oggetto dettagliata, il Ministero dell'Interno, Dipartimento di P.S., Ufficio per l'Amministrazione Generale, ha inteso rassegnare indicazioni circa la rimodulazione dei tempi dell'azione amministrativa e la validità delle autorizzazioni di polizia durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al riguardo, si richiama l'art. 103 del D.L. n. 18/2020, che ha previsto la sospensione dei termini procedurali e la proroga del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi già in essere nel periodo dell'emergenza.

Parimenti, il successivo art. 104 ha prolungato il periodo di validità dei documenti di riconoscimento.

Tale assetto è stato successivamente inciso dall'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il quale ha ulteriormente esteso la moratoria dei termini procedurali al 15 maggio scorso, e dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, nel convertire il D.L. n. 18/2020, ha, tra l'altro, riconsegnato in termini diversi il meccanismo di proroga del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi rilasciati dalle pubbliche amministrazioni. Ulteriori adeguamenti sono stati introdotti anche con riguardo al regime di validità temporale dei documenti di riconoscimento.

Per effetto di questi interventi, il quadro delle misure varate per ricalibrare i tempi dell'azione amministrativa nel periodo dell'emergenza in corso possono essere così sintetizzati:



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

1. sospensione fino alla data del 15 maggio 2020 dei termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultano pendenti alla data del 23 febbraio scorso o successivamente ad essa (art. 103, comma 1; art. 37 del D.L. n. 23/2020);
2. proroga – per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza - del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, comunque denominati, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (art. 103, comma 2);
3. proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1 lettere c), d) ed e) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, che sono giunti a scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 (art. 104, comma 1).

Nell'ottica di assicurare l'esatta applicazione delle previsioni legislative in argomento, si ritiene quindi utile fornire le indicazioni operative che seguono.

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza.

Come anticipato, la novità principale in tema di termini procedurali è rappresentata dalla ridefinizione della durata del periodo di sospensione ex art. 37 del D.L. n. 23/2020.

La moratoria ha riguardato il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 (ma la stabilizzazione degli effetti sospensivi sarà rimessa alla legge di conversione).

Proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di polizia.

La legge di conversione n. 27/2020 ha rimodulato la durata dei provvedimenti amministrativi durante lo stato di emergenza.

La norma riguarda un'ampia gamma di provvedimenti ad effetti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari - tra cui gli atti, comunque denominati, ad effetti autorizzatori o abilitativi.

Nel contempo viene previsto che essa si applichi ai provvedimenti *de quibus* giunti o che giungeranno a scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Altro significativo elemento di novità è rappresentato dalla durata della proroga di validità dei richiamati provvedimenti ad effetti ampliativi, stabilita in 90 giorni a decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

Come noto, lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 gennaio u.s. per un periodo di sei mesi, cesserà, salvo eventuali differimenti, a decorrere dal 31 luglio p.v.

Pertanto il periodo di validità dei provvedimenti amministrativi in parola (in scadenza tra il 31 gennaio u.s. e il 31 luglio p. v.) è prorogato fino al 29 ottobre p.v. compreso.

Documenti di identità, documenti di riconoscimento e licenze di polizia.

La legge di conversione n. 27/2020 ha apportato alcune significative modifiche anche all'art. 104 del decreto-legge 18/2020, concernente la proroga al 31 agosto p.v. della validità dei documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche.



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo

La novella ha previsto che la misura si applichi ai documenti la cui validità è cessata in una data compresa tra il 31 gennaio u.s. e il 30 agosto p.v.

Per tali documenti la scadenza viene allineata alla data unica del 31 agosto 2020.

Ciò posto, si segnala che ricadono nell'alveo di disciplina dell'art. 104 del D.L. n. 18/2020 anche alcuni documenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, il cui catalogo non è esaurito dalla carta d'identità di cui all'art. 3 TULPS.

Si fa riferimento, quindi, ad altre tipologie di documenti che, in quanto muniti di fotografia e rilasciati da un'Amministrazione dello Stato, sono equipollenti alla carta di identità ai sensi dell'art. 292 del R.D. n. 635/1940.

Si richiamano in particolare i libretti personali su cui viene rilasciata la licenza di porto d'armi a norma dell'art. 61 del R.D. n. 635/1940 ed i libretti delle guardie giurate di cui all'art. 71 del R.D. n. 635/1940.

Indicazioni conclusive

Tanto premesso, si evidenzia che l'art. 103, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 18/2020, precisa che, anche durante il periodo della sospensione dei termini procedurali, le pubbliche amministrazioni devono comunque assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dell'azione amministrativa.

Al riguardo, la norma prevede espressamente che sia assegnata priorità alla trattazione delle istanze "urgenti", da individuare sulla base delle motivazioni addotte dagli interessati.

In via esemplificativa, riveste carattere di urgenza il procedimento implicante la trattazione di diritti fondamentali, quali il diritto al lavoro (art. 35 Cost.) oppure la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).

Si sottolinea che gli orientamenti qui espressi sono suscettibili di trovare applicazione anche nei riguardi dei procedimenti amministrativi, tuttora regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, che sono stati trasferiti dai provvedimenti legislativi di decentramento al sistema delle Autonomie.

Tanto si rappresenta al Signor Presidente della Regione nell'ottica di assicurare un'adeguata informazione per gli aspetti ritenuti di interesse.

Parimenti, si invitano i Signori Sindaci a voler adottare ogni opportuna misura attuativa del disposto normativo, nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Signor Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è pregato di rendere edotte dei contenuti ivi rassegnati le associazioni rappresentative delle categorie economiche che operano nei diversi ambiti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza.

Si resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.

p. il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario
(Pavone)

ST/ac
pref_bo/1_b_pa/ist_vig/circolare_proroga_termini_fase2